

PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1763 del 26/09/2016

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.60 DEL 08/02/2010 RILASCIATA ALLA SOCIETÀ MARTINI S.P.A PER L'INSTALLAZIONE IPPC UBICATA IN LOCALITÀ CIRRAS - SANTA GIUSTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

1. Con propria determinazione n.60 del 08/02/2010 è stata rilasciata alla Società Martini S.p.A (di seguito Gestore), per lo stabilimento ubicato in località Cirras - Comune di Santa Giusta, l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività ippc di cui al p.to 6.4b dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. -*Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base trimestrale*
2. Con propria determinazione n. 722 del 22/11/2011 è stato approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso dal Gestore in data 26/09/2011.
3. Con propria determinazione n.563 del 14/11/2012 l'AIA n.60 del 08/02/2010 è stata modificata.

VISTA la nota trasmessa dal Gestore in data 08/04/2016, alla Provincia (acquisita agli atti con prot. n. 8466 del 11/04/2016), all'Arpas - Dipartimento di Oristano (di seguito Arpas) e al Comune di Santa Giusta, con la quale è stato comunicato:

- La sostituzione del combustibile fino ad ora utilizzato, l'olio a basso tenore di Zolfo (BTZ), con il gas di petrolio liquefatto (GPL);
- La modifica della centrale termica, attualmente costituita da 3 caldaie, ciascuna con potenza termica nominale di 2,225 Mw, per un totale di potenza nominale autorizzata di 4,450 Mw (due a funzionamento a pieno regime e uno attivata esclusivamente in caso di blocco di uno delle due caldaie /o fermo impianto) consistente nella dismissione dei generatori di vapore n.

2 e n 3 alimentati a olio BTZ ed installazione di un unico generatore di vapore (AHENA) convenzionalmente denominato "G2" alimentata a GPL con potenza termica nominale pari a 2,650 MW.

- Per il generatore di vapore n. 1 (TECNOVA POR), convenzionalmente denominato "G1" di potenza termica nominale pari a 2,093 MW, sostituzione del bruciatore per l'olio BTZ con uno nuovo specifico per l'utilizzo di GPL.
- Funzionamento in parallelo delle due caldaie.
- Potenza termica nominale massima complessiva pari a 4,743 Mw.
- Installazione di un impianto di stoccaggio del GPL a servizio della nuova centrale termica, costituito da due distinti serbatoi orizzontali interrati con rispettive tubazioni di distribuzione in polietilene e in acciaio. I serbatoi avranno ciascuno il volume di 12.5 mc.

VISTA la nota prot. 15462 del 12/05/2016, trasmessa dall'ARPAS con la quale viene comunicata il parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti dal Gestore e all'approvazione del PMC aggiornato sulla base della documentazione presentata e alle osservazioni formulate.

VISTE le integrazioni trasmesse dal Gestore, acquisita agli atti in data 21/07/2016 prot. n.1673, a seguito della richiesta dalla Provincia prot. n 12343 del 25/05/2016.

TENUTO CONTO

- delle "Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" degli impianti produttivi, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 47/31 del 20/10/2009;
- della deliberazione della Giunta provinciale n. 264 del 18/12/2009 che recepisce i contenuti e le indicazioni delle sopraccitate Direttive e in particolare le procedure inerenti il rilascio, in via generale, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- della determinazione n. 194 del 27 aprile 2011 del dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano di adozione dell'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i di cui fa parte integrante l'elenco delle attività (allegato 1), per gli impianti e attività in deroga ricompresi nella parte II dell'allegato IV alla parte V dello stesso decreto;
- della modifica dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 – Art. 41ter, la quale ha introdotto, alla parte seconda dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06, la lettera v-bis "*Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06*";
- della determinazione n. 263 del 23/02/2016, del dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano la quale ha disposto e fissato dei valori limite di emissioni, in recepimento dei contenuti e indicazioni delle *Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera* degli impianti produttivi.

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 29 sexies, comma 9 quinquies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., prevede la presentazione da parte del Gestore della relazione di riferimento in occasione del primo aggiornamento utile dell'AIA;
- la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento è stata definita nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n.272/2014;
- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 46/2014 è stato modificato l'allegato VIII, parte seconda, del D.Lgs 152/06 con l'individuazione di nuovi Codici IPPC.

VISTA la relazione istruttoria, redatta in data 19/09/2016 dal responsabile dell'istruttoria tecnica, agli atti dell'ufficio autorizzazioni ambientali, la quale evidenzia quanto di seguito riportato.

In merito alle modifiche proposte dal Gestore:

- a. gli interventi previsti risultano compatibili con il processo autorizzato con determinazione n. 60 del 08/02/2010 successivamente modificati;
- b. le modifiche proposte dal Gestore determineranno effetti ambientali positivi in termini di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Nello specifico si avrà una riduzione di polveri e di ossidi di zolfo;
- c. con l'utilizzo di Gas di petrolio liquefatto (GPL) si riduce il potenziale rischio di contaminazione delle matrici suolo e acqua sotterranee determinate da rischi accidentali di sversamento e percolazione sul suolo dell'olio BTZ;
- d. le modifiche proposte dal Gestore sono da ritenersi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla circolare RAS n. 1 del 22 settembre 2009, modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento della determinazione n.60 del 08/02/2010 in quanto determinano modifiche al paragrafo 2.1.1 "Emissioni convogliate" della sopracitata AIA, prescrizioni in merito alla dismissione dei serbatoi interrati di olio BTZ e approvazione del PMC Rev.03 in sostituzione del PMC approvato precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n. 722 del 22/11/2011.

Con riferimento alla modifica introdotta all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 – Art. 41ter che inserisce gli *"Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06"* nell'elenco degli impianti e attività in deroga, riportati nella parte seconda dell' allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06:

Si ritiene opportuno aggiornare il quadro delle emissioni riportato nell'AIA n. 60 del 08/02/2010 modificata dalla determinazione n.563 del 14/11/2012, ai valori limiti disposti e fissati dalla Provincia nell'allegato 1 della determinazione n. 263 del 23/02/2016, in recepimento alle Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi, prescrivendo per il parametro polveri, derivante del punto di emissione

E41, il limite massimo di 20mg/Nm³ anziché di 30mg /Nm³ come precedentemente fissato.

In merito alle modifiche apportate al D.Lgs 152/06 dal D.Lgs 46/2004:

- a. La relazione esaminata non evidenzia elementi che comportino la necessità di procedere alla predisposizione da parte del Gestore della Relazione di Riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs 152/2006 anche in relazione del fatto che la modifica proposta determinerà una riduzione del potenziale rischio di contaminazione delle matrici ambientali.
- b. Si ritiene necessario aggiornare l'AIA n. 60 del 08/02/2010 ss.mm.ii., ai sensi delle modifiche apportate all'allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06 dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014, individuando l'attività svolta dalla Società Martini S.p.A. , nella nuova categoria IPPC 6.4b2.

VISTA la quietanza di pagamento della tariffa, trasmessa dal Gestore, per gli oneri istruttori dovuti in caso di modifiche non sostanziali, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 24 aprile

VISTI

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- i documenti, *Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale* di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché *Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica* di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) relativa alla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
- la circolare IPPC n. 1 emanata in data 02/10/2009 dalla Direzione Generale Difesa Ambiente della Regione Sardegna- recante indicazione per l'individuazione delle modifiche sostanziale e non sostanziale;
- la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n. 59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

VISTO il mandato di pagamento per gli oneri di istruttoria dovuti, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, in caso di modifiche non sostanziali, trasmesso dal Gestore ed acquisito agli atti con prot.. n. 8466 del 11/04/2016.

VISTO che la Dott.ssa Maria Obinu, responsabile del Servizio Acque, Igiene, Profilassi e Valorizzazioni Ambientali, ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata

all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

VISTA la DGR n. 26/5 del 29/05/2015 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. 3 del 02/03/2016 con il quale è stato conferito, fino alla scadenza del mandato del medesimo, l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

Art.1 di identificare nella nuova categoria IPPC 6.4b2, dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., l'attività svolta dalla Società Martini S.p.A. (di seguito Gestore) sita in località "Cirras" nel Comune di Santa Giusta.

Art. 2 di aggiornare, l'articolo 2.2.1 "Emissioni convogliate" della determinazione n. 60 del 08/02/2010 modificata dalla determinazione n.563 del 14/11/2012., modificando lo stesso con le parti di seguito riportate:

2.2.1 "Emissioni convogliate"

Considerate le emissioni convogliate in atmosfera provenienti dall'impianto riportate nel quadro riassuntivo delle emissioni, allegato alla presente determinazione, il Gestore è tenuto all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni.

Punti di emissioni E29-1 ed E29-2 – Centrale termica

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, originate dai punti E29-1 ed E29-2, provenienti rispettivamente dai generatori di vapore G1 e G2 alimentati con GPL, dovranno essere rispettati i valori limite di emissione stabiliti dall'allegato I parte III, punto 1.3 – Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi, del D.Lgs 152/06 Parte V.

Nello specifico il Gestore ha l'obbligo di procedere al controllo analitico delle emissioni, provenienti dai sopracitati punti determinando annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, contestualmente alle portate e alla temperatura, i nuovi parametri di seguito riportati:

I valori di emissione riportati nella tabella si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Punti di emissione	Inquinanti	Valore limite di emissione
E29 1 – E29 2	Polveri	5 mg/Nmc

	Ossidi di azoto (Nox)	350 mg/Nmc
	Ossidi di Zolfo (SOx)	35 mg/Nmc

Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il solo GPL.

.....Omissis, in quanto non modificato, da *“Dovrà essere adottato un apposito registro per tale sezione impiantistica”* fino a *“Tale registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo”*

Punti di emissioni da E1 a E28 ed da E30 a E46 ad eccezione del punto di emissione

E41

Tali punti di emissioni sono relativi ad impianti di abbattimento polveri consistenti in filtri a maniche e cicloni.

Considerate le LG MTD dell'industria alimentare relativi all'industria molitoria (assunte come riferimento in assenza di specifiche linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili in lingua italiana e di BREF comunitario di settore per i mangimifici), che indicano per le polveri il seguente indicatore di performance: Polveri: 10-30 mg/Nm³ (valori tipici a valle dei filtri di abbattimento delle polveri) e considerati i valori rilevati nell'ultimo monitoraggio delle emissioni e le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento impiegati, si ritiene di fissare per le polveri il seguente limite:

- Polveri: 30 mg/Nm³

Punto di emissione E41 – fase di essiccazione

Per il punto E41, proveniente dall'aspirazione della fase essiccazione del materiale vegetale dovrà essere rispettato, per il parametro “polvere”, il valore limite, di seguito riportato, previsto nell'allegato 1 lettera v-bis della determinazione dirigenziale n. 263 del 23/02/2016, disposta in recepimento dei contenuti e indicazioni delle Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera” degli impianti produttivi,

Polveri: 20 mg/Nm³

...omissis, in quanto non modificato, da *“Il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni generali”* a *“13. dovranno essere resi noti e opportunamente documentati i programmi di pulizia e manutenzione dei filtri”*.

Art.3 di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo revisione 03 (PMC Rev.03), trasmesso dal Gestore e acquisito agli atti con prot. n. 16763 del 21/07/2016.

Il sopracitato PMC, depositato agli atti dell'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano, sostituisce integralmente il PMC approvato con propria determinazione n. 722 del 22/11/2011.

Art.4 Con riferimento alla tabella C6 del PMC Rev.03 il Gestore è tenuto ad adottare, per la determinazione del parametro ossidi di azoto (NOx), il metodo UNI EN 14792/2006.

Art.5 Il Gestore nell'ambito delle modifiche previste alle caldaie e al serbatoio di stoccaggio dell'olio BTZ è tenuto ad ottemperare a quanto di seguito riportato :

1. Qualora la prevista prova di tenuta del serbatoio interrato evidenziasse la non integrità dello stesso, il Gestore dovrà svolgere specifica indagine ambientale volta a riscontrare la sussistenza di eventuali fenomeni di contaminazione indotta dallo stoccaggio di olio BTZ. I risultati dell'indagine dovranno essere trasmessi al settore Ambiente della Provincia, all'ARPAS- Dipartimento di Oristano e al Comune di Santa Giusta.
2. Qualora l'indagine di cui al precedente punto accertasse la contaminazione del suolo e del sottosuolo, il Gestore dovrà adottare le necessarie misure di contenimento e di bonifica secondo le procedure previsto dell'articolo 242 della parte IV titolo V del D.Lgs 152/06 ss.ss.ii..
3. Dovrà trasmettere al settore Ambiente della Provincia, all'ARPAS- Dipartimento di Oristano e al Comune di Santa Giusta:
 - Preventiva comunicazione della data di entrata in funzione dei generatori di vapore a GPL, G1 e G2.
 - Relazione attestante lo stato di realizzazione degli interventi riportati nel cronoprogramma della relazione di modifica, acquisita agli atti dell'ufficio con nota prot. 8466 del 11/04/2016.
 - Documentazione tecnica attestante l'esecuzione dei lavori di smantellamento delle caldaie a BTZ e delle cisterne, e lo smaltimento degli stessi secondo la normativa vigente.

Art.6 Con il presente atto sono approvati gli allegati di seguito elencati per farne parte integrante e sostanziale:

1. Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate a seguito modifiche
2. Allegato 2c -2e Emissioni in atmosfera- stoccaggio materie prime e rifiuti
3. Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.03

Art.7 Restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con provvedimento n. 60 del 08/02/2010 modificato dalla determinazione n.563 del 14/11/2012, laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

Art.8 Sono fatte le salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

Art.9 In caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si procederà con quanto previsto all'articolo 29-decies comma 9 e all'articolo 29-quattordices del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii..

Art.10 La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano.

Art.11 Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..

Art.12 Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia.

Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., copia del presente provvedimento è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Carducci, n. 42

Art.13 La presente determinazione è trasmessa alla Società Martini S.p.A., al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, all'ARPAS Dipartimento di Oristano e al Comune di Santa Giusta.

Oristano li, 26/09/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale